



TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 160

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Abrogato dal 1 luglio 1998 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-160-conferma-di-disposizioni-vigenti-in-materia-di-valori-mobiliari>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it